

TI_GERICHTE 12.2000.193 vom 6. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.193

FR: TI_GERICHTE 12.2000.193 du 6 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.193 del 6 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La giurisprudenza ha già avuto modo di dichiarare l'irricevibilità di un appello che si limita a ricopiare, più o meno integralmente, un precedente allegato di causa e segnatamente le conclusioni di una parte: il richiamo all'esposizione delle circostanze di fatto contenuta negli allegati introdotti in prima istanza è in effetti inconciliabile con l'esigenza di una motivazione chiara e dettagliata del gravame (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 21 ad art. 309; ICCA

E. 2

Quanto alla valenza probatoria della perizia giudiziaria, si osserva che l'art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è vincolato dall'opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall'art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall'opinione dell'esperto, non bastando in proposito l'adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 3 ad art. 253; ICCA 10 febbraio 1999 in re D.S./A., 9 luglio 1999 in re B. e lc./R.) Evidentemente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l'attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità (ICCA 11 giugno 1997 in re S./A., 7 ottobre 1994 in re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e Ilcc.; 27 dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e rif.). Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi eventuali periti), l'inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 6 ad art. 253). Ora, nel caso di specie l'appellante (cfr. appello B 3b p. 5), salvo evocare la circostanza - comunque non meglio circostanziata e dunque priva di rilevanza - che a suo dire la perizia non sarebbe limpida, non ha assolutamente

evidenziato che il referto allestito dal perito giudiziario sia carente, illogico, contraddittorio o violi in qualche modo l'arte medica, per cui nulla permette di preferirgli il parere allestito dal suo medico curante, e ciò unicamente per il fatto che questi secondo l'appellante meglio conoscerebbe la sua situazione concreta, avendo avuto a che fare con lei da lungo tempo. Tanto più che lo stesso medico curante - come giustamente evidenziato dal Pretore - sembra aver determinato il grado d'invalidità del 75% non secondo criteri oggettivi, ma solo per analogia con altri casi (verbale 15.1.1996 p. 2). È vero che il perito giudiziario, allorché ha determinato in ragione del 50% l'inabilità dell'attrice quale casalinga, ha dichiarato di non conoscere la sua situazione concreta (verbale 11.11.1997 p. 2); la sua affermazione non è però così perentoria come pretende l'appellante: egli nell'occasione si riferiva in effetti al tipo di lavoro che essa doveva concretamente effettuare in casa (tipo di casa, composizione della famiglia, organizzazione, ecc., cfr. verbale 11.11.1997 p. 2). Dovendosi tuttavia ammettere - non si vede del resto perché dovrebbe valere il contrario - che essa svolgesse l'attività di una casalinga "normale", va senz'altro confermato il giudizio del perito secondo cui il grado d'invalidità dell'attrice quale casalinga tout-court dovesse essere inferiore a quello per il solo svolgimento dei lavori pesanti. Non vi è pertanto alcun serio motivo per distanziarsi dalle pertinenti conclusioni del referto peritale, che vengono qui confermate. A prescindere da quanto precede, la stessa attrice ha di fatto ammesso per atti concludenti di non essere invalida in maniera permanente in ragione del 75%, rendendo così inutile ogni altra disquisizione. Nell'ambito dell'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello essa, per provare la sua indigenza, ha infatti versato agli atti un contratto di lavoro da lei concluso il 12 settembre 2000, dal quale risulta che sarebbe stata assunta quale segretaria all'80%. In tali circostanze la sua insistenza nel pretendere di essere invalida in ragione del 75% appare addirittura temeraria.

E. 3

Per quanto attiene all'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellante (cfr. appello A p. 2), si osserva che per l'art. 157 CPC l'assistenza deve essere rifiutata se la causa - in concreto l'appello - non presenta probabilità di esito favorevole, ritenuto che per giurisprudenza tale requisito difetta quando le possibilità di vincere la causa - qui l'appello - sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 157). Nel caso concreto va rilevato che il Pretore aveva dato torto all'attrice con una motivazione in fatto e in diritto del tutto convincente. Con l'appello, in gran parte irricevibile - ciò che del resto non poteva sfuggire alla parte, rappresentata da un legale - l'attrice si è di fatto limitata a contestare la valenza del referto peritale con argomentazioni apodittiche, così che in definitiva, a prescindere dell'esito dello stesso, ben si può ritenere che le possibilità di un suo accoglimento apparivano già a quel momento assai ridotte, a maggior ragione poi se si pensa che l'attrice prima di presentare l'appello aveva sottoscritto un contratto di lavoro quale segretaria all'80%. Non vi sono dunque le premesse per riconoscere alla parte l'assistenza giudiziaria richiesta.

E. 4

Da quanto precede, si ha che l'appello e l'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria all'appellante, del tutto infondati, devono senz'altro essere respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 10 ottobre 2000 di _____ è respinto. II. L'istanza 10 ottobre 2000 di _____ volta all'ottenimento

dell'assistenza giudiziaria per la procedura d'appello è respinta. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 800.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili. IV. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.